



seduta del 12/11/2018
delibera 1486

pag. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 222 LEGISLATURA N. X

DE/BV/ALI Oggetto: D.G.R. n. 62/2001 - D.G.R. n. 2164/2001 e s.m.i.:
 0 NC Disposizioni specifiche per gli Istituti di istruzione
 pubblici e le Università pubbliche
 Prot. Segr.
 1572

Lunedì 12 novembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

E' assente:

- | | |
|------------------|-----------|
| - MORENO PIERONI | Assessore |
|------------------|-----------|

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta regionale, la sostituta, Nadia Giuliani.

Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Loretta Bravi.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____.

prot. n. _____.

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: D.G.R. n. 62/2001 - D.G.R. n. 2164/2001 e s.m.i.: Disposizioni specifiche per gli Istituti di istruzione pubblici e le Università pubbliche

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego) dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego) e l'attestazione che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive Lavoro e Istruzione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1:

DELIBERA

- 1) Di disporre che, per semplificazione amministrativa ed economicità di atti, l'accreditamento concesso agli Istituti di istruzione pubblici e alle Università pubbliche abbia efficacia a tempo indeterminato, fatte salve eventuali sospensioni e revoche disposte per difformità o irregolarità che dovessero riscontrarsi a seguito di controlli o eventuali revoche dovute all'azzeramento del monte crediti.
- 2) Di stabilire, per parità di trattamento con tutti gli altri Soggetti accreditati, che gli Istituti e le Università di cui al precedente punto 1) sono sottoposti alle disposizioni, agli obblighi ed ai controlli previsti dalle delibere n. 62/2001, n. 2164/2001 e s.m.i. e dalle delibere n. 974/2008 e n. 987/2009 e s.i., nonché ai controlli connessi all'utilizzo di risorse pubbliche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 ad oggetto: L. 196/97 – Art. 17. Approvazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM).
- D.G.R. n. 2164 del 18/09/2001 ad oggetto: D.M. n. 166/2001. D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 – Approvazione delle procedure operative in materia di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche;
- DGR n. 1449 del 28/10/2003 ad oggetto: Accreditamento delle strutture formative della Regione Marche. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 62 del 17/01/2001 e alla DGR n. 2164 del 18/09/2001.
- DGR n. 721 del 13/06/2005 ad oggetto: DGR n. 62/2001 - DGR n. 2164/2001 - DGR n. 1449/2003. Applicazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento alle strutture che erogano iniziative formative di cui all'art. 10 comma 2 della L.R. 16/90 e successive modifiche.
- D.G.R. n. 1071 del 19/09/2005 ad oggetto: D.M. 174/2001. Standard minimi di competenze professionali - Approvazione del Regolamento integrativo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM) di cui alla D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 e integrazione alla D.G.R. 2164/2001.
- DGR n. 868 del 24/07/2006 ad oggetto: delibere n. 62/2001 e n. 2164/2001 e successive integrazioni e modifiche. Delibera n. 1071/2005. Revisione dei requisiti di accreditamento delle strutture formative.
- DGR n. 974 del 16/07/2008 ad oggetto: DGR n. 62/2001. Integrazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche.
- DGR n. 987 del 15/06/2009 ad oggetto: Accreditamento delle strutture formative. Applicazione delle disposizioni della delibera n. 974/2008 alle iniziative formative autorizzate ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 16/90 e s. m.
- DGR n. 1035 del 28/06/2010 ad oggetto: DGR n. 62/2001 - DGR n. 2164/2001 e s. i. Integrazione delle procedure di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 226 del 17/10/2005.
- DGR n. 349 del 10/04/2017 ad oggetto: Modifica della deliberazione della Giunta Regionale n. 1035/2010: "D.G.R. n. 62/2001 - D.G.R. n. 2164/2001 e s. i. Integrazione delle procedure di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi del D. Lgs. n. 226 del 17/10/2005".

Motivazione

Al fine di garantire un adeguato livello di qualità dei corsi di formazione professionale, nella Regione Marche dal 01/07/2002 gli interventi formativi sono attuati da enti pubblici e privati, aventi tra i loro fini la formazione professionale, che risultano in possesso dei requisiti giuridici, di risorsa, di processo e di risultato stabiliti dal Regolamento di accreditamento approvato con delibera n. 62/2001, dalle correlate procedure operative adottate con delibera n. 2164/2001 e dalle successive integrazioni. I predetti soggetti che dimostrano l'assolvimento dei requisiti vengono accreditati per la durata di due anni, nei casi di soggetti che richiedono l'accredimento regionale per la prima volta, mentre i soggetti che hanno già operato vengono accreditati per tre anni.

In sintesi, i requisiti giuridici riguardano aspetti inerenti il legale rappresentante dell'ente (organo di nomina, assenza di stato di fallimento, ecc.), la regolarità contributiva e in ordine alle assicurazioni obbligatorie, il deposito di bilancio, ecc.; i requisiti di risorsa riguardano la conformità delle sedi oggetto di accreditamento, ovvero titolo di godimento, agibilità, rispetto delle norme di sicurezza, ecc.; i requisiti di processo attengono alla gestione delle attività formative, es. modalità di valutazione degli esiti delle attività formative, di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, procedure di scelta dei fornitori, ecc.; i requisiti di risultato sono indici fisici e finanziari stabiliti dal Regolamento, che gli enti debbono rispettare per mantenere l'accredimento.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'Elenco regionale degli enti accreditati, che viene di norma aggiornato ogni tre mesi, è formato da soggetti privati aventi varie forme giuridiche (società di persone, di capitali, associazioni, ecc.) e da soggetti pubblici, cioè Comuni, Servizi Territoriali Regionali per la Formazione, Scuole, Università.

Come sopra esposto, l'accreditamento regionale ha durata biennale o triennale, con obbligo di presentazione dell'autocertificazione annuale del mantenimento dei requisiti prevista dalla citata delibera n. 2164/2001 e, alla scadenza, i soggetti che intendono continuare ad essere iscritti nell'Elenco devono presentare una nuova domanda, attraverso il portale regionale DAFORM, unitamente alla documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza di tutti i prescritti requisiti.

La presentazione delle domande di ri-accreditamento consente alla Regione di controllare il sistema con regolarità, in quanto permette di accertare a scadenze periodiche il mantenimento o meno della conformità dei requisiti, di venire a conoscenza di eventuali variazioni dei requisiti e di procedure non comunicate dagli enti, sebbene sia obbligatorio, e di verificare il rispetto delle procedure di attuazione dei corsi e i requisiti di risultato degli interventi formativi attuati che, se risultano non conformi ai livelli di soglia previsti, comportano la chiusura del procedimento di accreditamento con esito negativo.

L'esperienza maturata negli anni di gestione del sistema di accreditamento ha reso evidente che le modalità di attuazione dei controlli possono, per semplificazione amministrativa ed economicità di atti, avere una diversa impostazione ed essere correlate alle tipologie di soggetti accreditati, senza alcuna diminuzione dell'efficacia dei controlli stessi.

Infatti per gli Istituti di istruzione pubblici, le Università pubbliche, i Servizi Territoriali Regionali per la Formazione non sussiste la stessa necessità, che sussiste per i soggetti privati, di ripresentazione di una nuova domanda dopo la scadenza della vigenza dell'accreditamento, non essendo indispensabile effettuare periodici nuovi controlli dei requisiti giuridici, di risorsa e di processo, atteso che si tratta di istituzioni i cui legali rappresentanti sono di nomina pubblica, attuano continuativamente attività formative/educative in strutture ove appositi Uffici pubblici ne certificano l'idoneità per la permanenza di studenti per attività scolastiche, non deve essere richiesto il DURC per il controllo della regolarità contributiva ed inoltre possono essere ritenuti "di diritto" in possesso dei requisiti di processo stabiliti dal Regolamento regionale di accreditamento, considerata la specifica finalità educativa/formativa di tali soggetti. Sussiste invece la necessità, al pari dei soggetti privati, del periodico controllo dei requisiti di risultato e del rispetto delle regole di utilizzo delle risorse pubbliche; tuttavia per tale controllo appare non essere indispensabile la ripresentazione di una nuova domanda di accreditamento per la verifica di tutti i requisiti, in quanto il controllo può essere utilmente effettuato mediante la presentazione dell'autocertificazione annuale del mantenimento dei requisiti e mediante gli accertamenti diretti realizzati tramite le verifiche in loco campione, previste dalla delibera n. 2164/2001 e s. i., cui vengono sottoposti tutti i soggetti pubblici e privati accreditati, con conseguenti identiche sanzioni nei casi di riscontro di irregolarità, che a seconda delle tipologie comportano la sospensione/revoca dell'accreditamento o la decurtazione del monte crediti (come previsto dalle delibere n. 62/2001, n. 2164/2001 e s. i., n. 974/2008, n. 987/2009 e s. i.).

Per tali ragioni, al pari di quanto disposto con la delibera n. 973/2017 per i Servizi Territoriali Regionali per la Formazione, si propone:

- 1) di disporre che, per semplificazione amministrativa ed economicità di atti, l'accreditamento concesso agli Istituti di istruzione pubblici e alle Università pubbliche abbia efficacia a tempo indeterminato, fatte salve eventuali sospensioni e revoche disposte per difformità o irregolarità che dovessero riscontrarsi a seguito di controlli o eventuali revoche dovute all'azzeramento del monte crediti;
- 2) di stabilire, per parità di trattamento con tutti gli altri Soggetti accreditati, che gli Istituti e le Università di cui al precedente punto 1) sono sottoposti alle disposizioni, agli obblighi ed ai controlli previsti dalle delibere n. 62/2001, n. 2164/2001 e s. i. e dalle delibere n. 974/2008 e n. 987/2009 e s. i., nonché ai controlli connessi all'utilizzo di risorse pubbliche.

Dal presente atto non derivano impegni di spesa



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell'istruttoria

Considerate le motivazioni sopra espresse, si propone, alla Giunta Regionale, l'adozione di una deliberazione avente ad oggetto: "D.G.R. n. 62/2001 - D.G.R. n. 2164/2001 e s. i.: Disposizioni specifiche per gli Istituti di istruzione pubblici e le Università pubbliche".

Il Responsabile del Procedimento
(Paola Micheli)

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA
FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)**

La sottoscritta, considerate le motivazioni espresse nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, attesta che dalla stessa non deriva né può derivare impegno di spesa a carico del bilancio regionale e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente della P.F.
(Graziella Gattafoni)

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITA' PRODUTTIVE LAVORO E ISTRUZIONE**

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente del Servizio
(Massimo Giullimondi)

La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)